


LA CORTE SUPREMA ATENIESE HA DETTO SÌ ALLA MAGISTRATURA ITALIANA

È deciso: François sarà estradato entro il mese

Estradizione per Francesco Mangiavillano per la sua amica Anna Di Meo: la Corte Suprema d'Atene non ha avuto dubbi e all'unanimità ha deciso di accogliere la richiesta delle autorità italiane. La Corte ha inoltre condannato Mangiavillano al pagamento delle spese processuali e gli ha imposto di lasciare il territorio greco entro pochi giorni. François però non si è dato ancora per vinto e subito dopo la sentenza aveva deciso di presentare una nuova richiesta di revisione del processo. I suoi legali lo hanno però dissuaso. È probabile quindi che fra un paio di settimane (vale a dire il tempo necessario per il disbrigo di alcune pratiche inerenti alla estradizione) un funzionario della polizia romana accompagnato da alcuni agenti, preleverà Anna Di Meo e Mangiavillano per riportarli in Italia. Dopo che il tribunale normale aveva già concesso l'estradizione, come è noto Mangiavillano e la sua amica, erano ricorsi alla Corte Suprema. Ancora rimasti e ieri, dopo una riunione di due ore in camera di consiglio, i sette membri del tribunale hanno confermato la sentenza concedendo l'estradizione. La Di Meo ha accolto il verdetto dicendo: «È una ingiustizia clamorosa in Italia dimostreremo che siamo innocenti». Mangiavillano invece si è limitato ad affermare che avrebbe chiesto la revisione del processo. «Volevo prendere tempo perché intanto in Italia si accumulino le prove contro Mario Loria» — ha dichiarato uno dei suoi avvocati difensori. Più tardi però François e la sua amica si sono sottomessi alla richiesta di estradizione.

Accusato di aver partecipato alla sanguinosa rapina di via Gatteschi, Francesco Mangiavillano era stato arrestato due mesi e mezzo fa all'Arena da un funzionario della Mobile romana. Insieme a François, è ora la sua amica Anna Di Meo, a sua volta accusata di favoreggiamento. Per entrambi la magistratura italiana richiede l'estradizione. In tribunale Mangiavillano nega alle accuse affermando di essere ricercato dalla polizia italiana per motivi politici. Naturalmente non fu creduto e il verdetto della Corte Suprema, François modificò la linea difensiva. «Non ho nulla a vedere con via Gatteschi» — disse — io ho un alibi per quella sera, e in Italia la dimostrerò. Adesso avrà modo di dimostrare: è probabile infatti che l'appuntamento con la fine del mese François possa essere interrogato dal magistrato che conduce la istruttoria sul duplice omicidio di via Gatteschi.



Mangiavillano e la Di Meo escono dal Tribunale d'Atene

Vita democratica

Oggi la Festa dell'Unità a Prima Porta

Si apre stasera, alle 19, la Festa dell'Unità di Prima Porta. La manifestazione proseguirà anche domani con varie gare sportive e spettacoli musicali mentre alle 18 si terrà il comizio dei compagni Veterani e Lelli. Altre feste si terranno nei prossimi giorni a Celiole, alla Garbatella, all'Estimene e a Porta Medaglia.

Convegno a Lalina

Presso la Federazione del PCI di Lalina, lunedì alle ore 17,40, si terrà un convegno di dirigenti del nostro Partito e dei consiglieri comunali del Comune facenti parte del Consiglio industriale Roma-Latina.

ZONA PALESTRINA: Cave, ore 18, nella zona con Freduzzi e Mariani.

ASSEMBLEE — Colliero, ore 18,30, assemblea degli operai della BPD, sul licenziamento, indagine del PCI e del PSUP; Arena, ore 19, assemblea di organizzazione con Maderchi.

COMIZIO — Torregalliera, ore 19,30 (cellaio O. Salomoni) comizio e festa «Unità» con D'Alessandro e Colletta.

CONVOCAZIONE — Oggi alle 19,30 Federazione riunione del Gruppo per i problemi operai con Ammendola e Santini.

piccola cronaca

Il giorno

Oggi sabato 8 luglio (1967), cronometrico S. Prossima, il sole sorge alle 5,44 e tramonta alle 21,12. Primo quarto di luna il giorno 14. Temperatura di ieri: minima 18 e massima 31.

Cifre della città

Ieri sono nati 46 maschi e 55 femmine; una è nata morta. Sono deceduti 45 maschi e 29 femmine, di cui 5 minori di 1 anno.

Laurea

Il 27 giugno scorso Francesco Parisi si è laureato in giurisprudenza con una interessante tesi sulla azione di Pos IX per la costruzione di ferrovie. A noi ha lasciato congratulazioni e auguri.

Mostra

A S. Felice Circeo, presso l'Hotel Carillon dal 1 al 30 agosto, espone Giuseppe Tori di Roma. La sua attività artistica si è sviluppata dal 1963 al 1966, in un'indagine di tipo astratto.

Lutto

Si sono scelti, al Verano, funerali della compagna Claudia Scipioni, in Calceoli. Il marito Giuliano, alle fidele di famiglia, le conobbe la prima volta nel 1963, quando era all'istituto di San Saba e de «L'Unità».

Sale parrocchiali

ALESSANDRINO: Chiusa estiva. BELLEGGIO: Chiusa estiva. BELLEGGIO: Chiusa estiva. BELLEGGIO: Chiusa estiva.

ARENE

ALABAMA: Prossima apertura. AURORA: Alla conquista dell'Arkansas con il Frank A. CASTELLO: Lo sceriffo non paga il sabato.

TERZE VISIONI

ADRIANCI: Riposo. AURORA: Alla conquista dell'Arkansas con il Frank A. CASTELLO: Lo sceriffo non paga il sabato.

ARENE

ALABAMA: Prossima apertura. AURORA: Alla conquista dell'Arkansas con il Frank A. CASTELLO: Lo sceriffo non paga il sabato.

TERZE VISIONI

ADRIANCI: Riposo. AURORA: Alla conquista dell'Arkansas con il Frank A. CASTELLO: Lo sceriffo non paga il sabato.

ARENE

ALABAMA: Prossima apertura. AURORA: Alla conquista dell'Arkansas con il Frank A. CASTELLO: Lo sceriffo non paga il sabato.

TERZE VISIONI

ADRIANCI: Riposo. AURORA: Alla conquista dell'Arkansas con il Frank A. CASTELLO: Lo sceriffo non paga il sabato.

ARENE

ALABAMA: Prossima apertura. AURORA: Alla conquista dell'Arkansas con il Frank A. CASTELLO: Lo sceriffo non paga il sabato.

TERZE VISIONI

ADRIANCI: Riposo. AURORA: Alla conquista dell'Arkansas con il Frank A. CASTELLO: Lo sceriffo non paga il sabato.

ARENE

ALABAMA: Prossima apertura. AURORA: Alla conquista dell'Arkansas con il Frank A. CASTELLO: Lo sceriffo non paga il sabato.

TERZE VISIONI

ADRIANCI: Riposo. AURORA: Alla conquista dell'Arkansas con il Frank A. CASTELLO: Lo sceriffo non paga il sabato.

ARENE

ALABAMA: Prossima apertura. AURORA: Alla conquista dell'Arkansas con il Frank A. CASTELLO: Lo sceriffo non paga il sabato.

TERZE VISIONI

ADRIANCI: Riposo. AURORA: Alla conquista dell'Arkansas con il Frank A. CASTELLO: Lo sceriffo non paga il sabato.

lettere al giornale

Non decreti-legge ma un Parlamento che sia lo specchio di tutto il Paese

Io sono un semplice impiegato, ma credo che se non si fa un Parlamento che sia lo specchio di tutto il Paese, non si può avere una democrazia.

La legge n. 424 dell'8-6-1966 ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna definitiva, la perdita della pensione e la sospensione del diritto a pensione. Desidero sapere se tale legge deve ritenersi applicabile nell'interesse di un ex militare al quale venne negata, a suo tempo, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate.

Nel caso di tale applicabilità, desidero sapere se, a seguito di condanna definitiva, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate, deve essere considerata come pensione di guerra o come pensione di servizio.

FRATERNI SALUTI. GIOVANNI CERONE (Agrigoli - Salerno)

Il caso esposto dal compagno Cerone è ancora regolato dalla legge 10 agosto 1950 n. 648 in quanto essa ha il carattere di norma di legge, non di regolamento, e la perdita della pensione di guerra, per effetto di condanne militari riportate, è una conseguenza della condanna definitiva.

La legge n. 424 dell'8-6-1966 ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna definitiva, la perdita della pensione e la sospensione del diritto a pensione. Desidero sapere se tale legge deve ritenersi applicabile nell'interesse di un ex militare al quale venne negata, a suo tempo, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate.

Nel caso di tale applicabilità, desidero sapere se, a seguito di condanna definitiva, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate, deve essere considerata come pensione di guerra o come pensione di servizio.

FRATERNI SALUTI. GIOVANNI CERONE (Agrigoli - Salerno)

Il caso esposto dal compagno Cerone è ancora regolato dalla legge 10 agosto 1950 n. 648 in quanto essa ha il carattere di norma di legge, non di regolamento, e la perdita della pensione di guerra, per effetto di condanne militari riportate, è una conseguenza della condanna definitiva.

La legge n. 424 dell'8-6-1966 ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna definitiva, la perdita della pensione e la sospensione del diritto a pensione. Desidero sapere se tale legge deve ritenersi applicabile nell'interesse di un ex militare al quale venne negata, a suo tempo, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate.

Nel caso di tale applicabilità, desidero sapere se, a seguito di condanna definitiva, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate, deve essere considerata come pensione di guerra o come pensione di servizio.

FRATERNI SALUTI. GIOVANNI CERONE (Agrigoli - Salerno)

Il caso esposto dal compagno Cerone è ancora regolato dalla legge 10 agosto 1950 n. 648 in quanto essa ha il carattere di norma di legge, non di regolamento, e la perdita della pensione di guerra, per effetto di condanne militari riportate, è una conseguenza della condanna definitiva.

La legge n. 424 dell'8-6-1966 ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna definitiva, la perdita della pensione e la sospensione del diritto a pensione. Desidero sapere se tale legge deve ritenersi applicabile nell'interesse di un ex militare al quale venne negata, a suo tempo, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate.

Nel caso di tale applicabilità, desidero sapere se, a seguito di condanna definitiva, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate, deve essere considerata come pensione di guerra o come pensione di servizio.

FRATERNI SALUTI. GIOVANNI CERONE (Agrigoli - Salerno)

Il caso esposto dal compagno Cerone è ancora regolato dalla legge 10 agosto 1950 n. 648 in quanto essa ha il carattere di norma di legge, non di regolamento, e la perdita della pensione di guerra, per effetto di condanne militari riportate, è una conseguenza della condanna definitiva.

La legge n. 424 dell'8-6-1966 ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna definitiva, la perdita della pensione e la sospensione del diritto a pensione. Desidero sapere se tale legge deve ritenersi applicabile nell'interesse di un ex militare al quale venne negata, a suo tempo, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate.

Nel caso di tale applicabilità, desidero sapere se, a seguito di condanna definitiva, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate, deve essere considerata come pensione di guerra o come pensione di servizio.

FRATERNI SALUTI. GIOVANNI CERONE (Agrigoli - Salerno)

Il caso esposto dal compagno Cerone è ancora regolato dalla legge 10 agosto 1950 n. 648 in quanto essa ha il carattere di norma di legge, non di regolamento, e la perdita della pensione di guerra, per effetto di condanne militari riportate, è una conseguenza della condanna definitiva.

La legge n. 424 dell'8-6-1966 ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna definitiva, la perdita della pensione e la sospensione del diritto a pensione. Desidero sapere se tale legge deve ritenersi applicabile nell'interesse di un ex militare al quale venne negata, a suo tempo, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate.

Nel caso di tale applicabilità, desidero sapere se, a seguito di condanna definitiva, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate, deve essere considerata come pensione di guerra o come pensione di servizio.

FRATERNI SALUTI. GIOVANNI CERONE (Agrigoli - Salerno)

Il caso esposto dal compagno Cerone è ancora regolato dalla legge 10 agosto 1950 n. 648 in quanto essa ha il carattere di norma di legge, non di regolamento, e la perdita della pensione di guerra, per effetto di condanne militari riportate, è una conseguenza della condanna definitiva.

La legge n. 424 dell'8-6-1966 ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna definitiva, la perdita della pensione e la sospensione del diritto a pensione. Desidero sapere se tale legge deve ritenersi applicabile nell'interesse di un ex militare al quale venne negata, a suo tempo, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate.

Nel caso di tale applicabilità, desidero sapere se, a seguito di condanna definitiva, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate, deve essere considerata come pensione di guerra o come pensione di servizio.

FRATERNI SALUTI. GIOVANNI CERONE (Agrigoli - Salerno)

Il caso esposto dal compagno Cerone è ancora regolato dalla legge 10 agosto 1950 n. 648 in quanto essa ha il carattere di norma di legge, non di regolamento, e la perdita della pensione di guerra, per effetto di condanne militari riportate, è una conseguenza della condanna definitiva.

La legge n. 424 dell'8-6-1966 ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna definitiva, la perdita della pensione e la sospensione del diritto a pensione. Desidero sapere se tale legge deve ritenersi applicabile nell'interesse di un ex militare al quale venne negata, a suo tempo, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate.

Nel caso di tale applicabilità, desidero sapere se, a seguito di condanna definitiva, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate, deve essere considerata come pensione di guerra o come pensione di servizio.

FRATERNI SALUTI. GIOVANNI CERONE (Agrigoli - Salerno)

Il caso esposto dal compagno Cerone è ancora regolato dalla legge 10 agosto 1950 n. 648 in quanto essa ha il carattere di norma di legge, non di regolamento, e la perdita della pensione di guerra, per effetto di condanne militari riportate, è una conseguenza della condanna definitiva.

La legge n. 424 dell'8-6-1966 ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna definitiva, la perdita della pensione e la sospensione del diritto a pensione. Desidero sapere se tale legge deve ritenersi applicabile nell'interesse di un ex militare al quale venne negata, a suo tempo, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate.

Nel caso di tale applicabilità, desidero sapere se, a seguito di condanna definitiva, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate, deve essere considerata come pensione di guerra o come pensione di servizio.

Pensione di guerra: chi può perdere il diritto

La legge n. 424 dell'8-6-1966 ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna definitiva, la perdita della pensione e la sospensione del diritto a pensione. Desidero sapere se tale legge deve ritenersi applicabile nell'interesse di un ex militare al quale venne negata, a suo tempo, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate.

Nel caso di tale applicabilità, desidero sapere se, a seguito di condanna definitiva, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate, deve essere considerata come pensione di guerra o come pensione di servizio.

FRATERNI SALUTI. GIOVANNI CERONE (Agrigoli - Salerno)

Il caso esposto dal compagno Cerone è ancora regolato dalla legge 10 agosto 1950 n. 648 in quanto essa ha il carattere di norma di legge, non di regolamento, e la perdita della pensione di guerra, per effetto di condanne militari riportate, è una conseguenza della condanna definitiva.

La legge n. 424 dell'8-6-1966 ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna definitiva, la perdita della pensione e la sospensione del diritto a pensione. Desidero sapere se tale legge deve ritenersi applicabile nell'interesse di un ex militare al quale venne negata, a suo tempo, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate.

Nel caso di tale applicabilità, desidero sapere se, a seguito di condanna definitiva, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate, deve essere considerata come pensione di guerra o come pensione di servizio.

FRATERNI SALUTI. GIOVANNI CERONE (Agrigoli - Salerno)

Il caso esposto dal compagno Cerone è ancora regolato dalla legge 10 agosto 1950 n. 648 in quanto essa ha il carattere di norma di legge, non di regolamento, e la perdita della pensione di guerra, per effetto di condanne militari riportate, è una conseguenza della condanna definitiva.

La legge n. 424 dell'8-6-1966 ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna definitiva, la perdita della pensione e la sospensione del diritto a pensione. Desidero sapere se tale legge deve ritenersi applicabile nell'interesse di un ex militare al quale venne negata, a suo tempo, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate.

Nel caso di tale applicabilità, desidero sapere se, a seguito di condanna definitiva, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate, deve essere considerata come pensione di guerra o come pensione di servizio.

FRATERNI SALUTI. GIOVANNI CERONE (Agrigoli - Salerno)

Il caso esposto dal compagno Cerone è ancora regolato dalla legge 10 agosto 1950 n. 648 in quanto essa ha il carattere di norma di legge, non di regolamento, e la perdita della pensione di guerra, per effetto di condanne militari riportate, è una conseguenza della condanna definitiva.

La legge n. 424 dell'8-6-1966 ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna definitiva, la perdita della pensione e la sospensione del diritto a pensione. Desidero sapere se tale legge deve ritenersi applicabile nell'interesse di un ex militare al quale venne negata, a suo tempo, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate.

Nel caso di tale applicabilità, desidero sapere se, a seguito di condanna definitiva, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate, deve essere considerata come pensione di guerra o come pensione di servizio.

FRATERNI SALUTI. GIOVANNI CERONE (Agrigoli - Salerno)

Il caso esposto dal compagno Cerone è ancora regolato dalla legge 10 agosto 1950 n. 648 in quanto essa ha il carattere di norma di legge, non di regolamento, e la perdita della pensione di guerra, per effetto di condanne militari riportate, è una conseguenza della condanna definitiva.

La legge n. 424 dell'8-6-1966 ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna definitiva, la perdita della pensione e la sospensione del diritto a pensione. Desidero sapere se tale legge deve ritenersi applicabile nell'interesse di un ex militare al quale venne negata, a suo tempo, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate.

Nel caso di tale applicabilità, desidero sapere se, a seguito di condanna definitiva, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate, deve essere considerata come pensione di guerra o come pensione di servizio.

FRATERNI SALUTI. GIOVANNI CERONE (Agrigoli - Salerno)

Il caso esposto dal compagno Cerone è ancora regolato dalla legge 10 agosto 1950 n. 648 in quanto essa ha il carattere di norma di legge, non di regolamento, e la perdita della pensione di guerra, per effetto di condanne militari riportate, è una conseguenza della condanna definitiva.

La legge n. 424 dell'8-6-1966 ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna definitiva, la perdita della pensione e la sospensione del diritto a pensione. Desidero sapere se tale legge deve ritenersi applicabile nell'interesse di un ex militare al quale venne negata, a suo tempo, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate.

Nel caso di tale applicabilità, desidero sapere se, a seguito di condanna definitiva, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate, deve essere considerata come pensione di guerra o come pensione di servizio.

FRATERNI SALUTI. GIOVANNI CERONE (Agrigoli - Salerno)

Il caso esposto dal compagno Cerone è ancora regolato dalla legge 10 agosto 1950 n. 648 in quanto essa ha il carattere di norma di legge, non di regolamento, e la perdita della pensione di guerra, per effetto di condanne militari riportate, è una conseguenza della condanna definitiva.

La legge n. 424 dell'8-6-1966 ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna definitiva, la perdita della pensione e la sospensione del diritto a pensione. Desidero sapere se tale legge deve ritenersi applicabile nell'interesse di un ex militare al quale venne negata, a suo tempo, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate.

Nel caso di tale applicabilità, desidero sapere se, a seguito di condanna definitiva, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate, deve essere considerata come pensione di guerra o come pensione di servizio.

FRATERNI SALUTI. GIOVANNI CERONE (Agrigoli - Salerno)

Il caso esposto dal compagno Cerone è ancora regolato dalla legge 10 agosto 1950 n. 648 in quanto essa ha il carattere di norma di legge, non di regolamento, e la perdita della pensione di guerra, per effetto di condanne militari riportate, è una conseguenza della condanna definitiva.

La legge n. 424 dell'8-6-1966 ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna definitiva, la perdita della pensione e la sospensione del diritto a pensione. Desidero sapere se tale legge deve ritenersi applicabile nell'interesse di un ex militare al quale venne negata, a suo tempo, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate.

Nel caso di tale applicabilità, desidero sapere se, a seguito di condanna definitiva, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate, deve essere considerata come pensione di guerra o come pensione di servizio.

FRATERNI SALUTI. GIOVANNI CERONE (Agrigoli - Salerno)

Il caso esposto dal compagno Cerone è ancora regolato dalla legge 10 agosto 1950 n. 648 in quanto essa ha il carattere di norma di legge, non di regolamento, e la perdita della pensione di guerra, per effetto di condanne militari riportate, è una conseguenza della condanna definitiva.

La legge n. 424 dell'8-6-1966 ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna definitiva, la perdita della pensione e la sospensione del diritto a pensione. Desidero sapere se tale legge deve ritenersi applicabile nell'interesse di un ex militare al quale venne negata, a suo tempo, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate.

Nel caso di tale applicabilità, desidero sapere se, a seguito di condanna definitiva, la pensione di guerra per infirmità contratta per cause di servizio di guerra, per effetto di condanne militari riportate, deve essere considerata come pensione di guerra o come pensione di servizio.

«Aida» e «Bohème» a Caracalla

Oggi, alle 21, replica di «Aida» (gruppi n. 4), diretta dal maestro Francesco Molinari. Giovedì, alle 21,30, concerto di «Bohème» (gruppi n. 5), diretta dal maestro Carlo Cava. Venerdì, alle 21,30, concerto di «Aida» (gruppi n. 6), diretta dal maestro Carlo Cava. Sabato, alle 21,30, concerto di «Bohème» (gruppi n. 7), diretta dal maestro Carlo Cava.

CONCERTI

ACCADemia FILARMONICA. Giovedì, alle 21,30, concerto di «Bohème» (gruppi n. 5), diretta dal maestro Carlo Cava. Venerdì, alle 21,30, concerto di «Aida» (gruppi n. 6), diretta dal maestro Carlo Cava.

AUDITORIUM DEL CONFALONE. Giovedì, alle 21,30, concerto di «Bohème» (gruppi n. 5), diretta dal maestro Carlo Cava. Venerdì, alle 21,30, concerto di «Aida» (gruppi n. 6), diretta dal maestro Carlo Cava.

TEATRI

ANFITEATRO QUERCIA DEL TASSO (Giancoli). Giovedì, alle 21,30, spettacolo di «Bohème» (gruppi n. 5), diretta dal maestro Carlo Cava. Venerdì, alle 21,30, spettacolo di «Aida» (gruppi n. 6), diretta dal maestro Carlo Cava.

BEAT 72. Giovedì, alle 21,30, spettacolo di «Bohème» (gruppi n. 5), diretta dal maestro Carlo Cava. Venerdì, alle 21,30, spettacolo di «Aida» (gruppi n. 6), diretta dal maestro Carlo Cava.

BELLI. Giovedì, alle 21,30, spettacolo di «Bohème» (gruppi n. 5), diretta dal maestro Carlo Cava. Venerdì, alle 21,30, spettacolo di «Aida» (gruppi n. 6), diretta dal maestro Carlo Cava.

BORGIO S. SPIRITO. Giovedì, alle 21,30, spettacolo di «Bohème» (gruppi n. 5), diretta dal maestro Carlo Cava. Venerdì, alle 21,30, spettacolo di «Aida» (gruppi n. 6), diretta dal maestro Carlo Cava.

DELLE MUSE. Giovedì, alle 21,30, spettacolo di «Bohème» (gruppi n. 5), diretta dal maestro Carlo Cava. Venerdì, alle 21,30, spettacolo di «Aida» (gruppi n. 6), diretta dal maestro Carlo Cava.

FESTIVAL DEI MONDI - SPOLTO. Giovedì, alle 21,30, spettacolo di «Bohème» (gruppi n. 5), diretta dal maestro Carlo Cava. Venerdì, alle 21,30, spettacolo di «Aida» (gruppi n. 6), diretta dal maestro Carlo Cava.

FOLK STUDIO (V. Garibaldi 58). Giovedì, alle 21,30, spettacolo di «Bohème» (gruppi n. 5), diretta dal maestro Carlo Cava. Venerdì, alle 21,30, spettacolo di «Aida» (gruppi n. 6), diretta dal maestro Carlo Cava.

FORO ROMANO. Giovedì, alle 21,30, spettacolo di «Bohème» (gruppi n. 5), diretta dal maestro Carlo Cava. Venerdì, alle 21,30, spettacolo di «Aida» (gruppi n. 6), diretta dal maestro Carlo Cava.

SATIRI. Giovedì, alle 21,30, spettacolo di «Bohème» (gruppi n. 5), diretta dal maestro Carlo Cava. Venerdì, alle 21,30, spettacolo di «Aida» (gruppi n. 6), diretta dal maestro Carlo Cava.

SISTINA. Giovedì, alle 21,30, spettacolo di «Bohème» (gruppi n. 5), diretta dal maestro Carlo Cava. Venerdì, alle 21,30, spettacolo di «Aida» (gruppi n. 6), diretta dal maestro Carlo Cava.